



SEGRETERIE REGIONALI SICILIA

Palermo, 24 maggio 2010

Alle Associazioni degli Enti gestori
Forma Sicilia e Cenfop Sicilia

All'Assessore all'Istruzione e Formazione

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale Istruzione e Formazione

All'Assessore alla Famiglia, al Lavoro
ed alle Politiche sociali

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale Agenzia per l'Impiego

e, p. c.;

Agli Uffici Provinciali del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: procedure di mobilità e richieste di esame congiunto ai sensi della L. 223/91 e del
Vigente CCNL della Formazione Professionale

Riguardo alle comunicazioni che in queste ore numerosi enti inviano alle OO SS, si richiamano
le Associazioni degli Enti e le Istituzioni in indirizzo alla corretta informazione relativa alla
previsione contenuta nell'art. 51 ultimo comma della Legge finanziaria regionale 2010.

Tale Articolo contiene infatti la proroga dei progetti attuativi dei Servizi Formativi fino al 30
giugno 2010 e tale proroga sotto il profilo giuridico è vincolante, pertanto non si può
presumere di interrompere l'erogazione dei servizi in questione fino a quella data.

Le OO SS ribadiscono che, data la natura del servizio, la copertura economica del
finanziamento è materia che riguarda le scelte del Governo e le future variazioni di bilancio che
il Parlamento potrà porre in essere, ove non intervenissero diverse fonti di finanziamento.

Sollecitano l'Assessore Leanza ad emanare idonea direttiva che faccia chiarezza sulla continuità
del servizio e sulla corretta applicazione della legge.

In alcune delle note ricevute, si paventa la mobilità di lavoratori impegnati sia negli Interventi
Formativi che nei Servizi Formativi; le procedure possono essere attivate solo dopo avere
verificato che non vi siano possibilità di collocazione del personale che dovesse, all'esame
congiunto, risultare eventualmente in esubero, negli interventi finanziati con tutti gli avvisi a
valere del FSE e del PAR FAS già definiti o attualmente in corso di definizione.

Ogni nuova assunzione effettuata prima della definizione delle procedure di mobilità, ed in violazione degli accordi sul governo unico delle risorse e del personale, in alternativa al ricorso a personale interno agli enti in possesso di requisiti utili e opportune professionalità, sarà denunciata dalle OO SS alle autorità competenti.

Si rammenta, inoltre, che è fatto divieto dalla vigente normativa in materia e dalle modalità per la salvaguardia occupazionale previste all'Allegato 10 del CCNL della Formazione Professionale 2007-2010, ricorrere ad assunzioni nei mesi successivi ai licenziamenti collettivi, ed è prioritario, rispetto a nuove assunzioni a parità di professionalità e qualifica la ricollocazione del personale.

In ogni caso, non si possono definire procedure di mobilità, a pena di nullità, senza che si siano espletati gli esami congiunti eventualmente richiesti dalle OO SS, e regolati dall'art. 4 della citata legge 223/91:

Eventuali comunicazioni di enti effettuate in maniera difforme dalle norme citate e che creano allarme ingiustificato presso i lavoratori, saranno anch'esse denunciate alle autorità competenti e le OO SS valuteranno, se del caso, il ricorso agli organi giurisdizionali.

I Responsabili Regionali della FP
Lo Cicero, Lo Greco, Raimondi, Milazzo